

[Con il formato barrato sono evidenziate le abrogazioni rispetto al testo vigente dalla data del 17/03/2013]

[Con il formato sottolineato sono evidenziate le parti aggiunte rispetto al testo vigente dalla data del 17/03/2013.]

STATUTO

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

Eliminato: PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CAPO 1: Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, sede e costituzione

Eliminato: .

1. E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2000 così come modificato dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1.
2. L'ente assume la forma di consorzio costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale ed è denominato "Agenzia della mobilità piemontese", di seguito definito: "Agenzia" o "Consorzio"
L'Agenzia è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile che non esercita attività economica.
3. Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, i Comuni di cui all'Allegato 1 già aderenti all'Agenzia e gli Enti soggetti di delega di cui all'Allegato 2.
4. L'adesione all'Agenzia degli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 s.m.i. avviene con le modalità e le quote di partecipazione definite nella Convenzione.
5. Le quote di partecipazione dei soggetti aderenti al Consorzio sono:
 - Regione Piemonte : 25%;
 - Enti del Bacino della Città Metropolitana : 36% (di cui 25% Città di Torino);
 - Enti del Bacino di Cuneo: 13%;
 - Enti del Bacino del Nord-Est: 15%;
 - Enti del bacino del Sud-Est: 11%.

La ripartizione delle quote di partecipazione all'interno dei bacini è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione degli enti ad essi afferenti come risulta dall'Allegato 3.
Nelle assemblee di bacino di cui all'art. 9 gli enti consorziati possono definire in maniera differente la ripartizione delle suddette quote di partecipazione. L'eventuale diversa ripartizione deve essere comunicata all'Assemblea dell'Agenzia nella prima riunione utile.
Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell'allegato 4 aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.
Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione è approvata l'adesione delle unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Le modalità per la rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti ed i relativi effetti sono definite nella Convenzione.
6. L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie decentrate a livello di area vasta.

Eliminato: 10 di modifica dell'art. 8

Eliminato: 4

Eliminato: 2000,

Eliminato: .

Eliminato: L'ente assume la forma di consorzio ed è denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Torino, Piemonte.¶

Eliminato: Provincia

Eliminato: e

Eliminato: che aderiscano

Eliminato: Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i Comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino.¶
Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato

Eliminato: . uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.¶
Le ammissioni di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'adesione dei singoli enti al Consorzio

Art. 2 Durata

1. Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.

Art. 3 Scopi del consorzio

1. L'Agenzia ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.
L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
- il coordinamento delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità per bacini o ambiti territoriali omogenei;
 - la programmazione del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
 - l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
 - la rendicontazione dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
 - la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
 - l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma in relazione a quelli su ferro e realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di:

- assicurare omogeneità sul territorio regionale mediante la programmazione di servizi equi;
 - soddisfare, in via prioritaria, la mobilità sistematica e quella legata ai servizi di interesse sociale;
 - ottimizzare gli orari e le frequenze;
 - migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria principale quale asse portante del sistema regionale dei trasporti;
 - assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi.
2. L'Agenzia assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo a:
- il coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
 - la programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di definire:
 - la rete e l'offerta dei servizi di competenza e le relative modalità di svolgimento;
 - le aree a domanda debole e le modalità di effettuazione dei servizi minimi a carattere sociale in tali ambiti;
 - la ripartizione delle risorse da destinare all'esercizio dei servizi, specificando l'entità di quelle messe a disposizione dai singoli Enti consorziati;
 - la programmazione operativa dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza del bacino, previo parere degli altri bacini interessati e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
 - le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico locale e le altre forme di mobilità sostenibile;
 - le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza riguardanti iniziative a carattere locale; la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante

Eliminato: , recesso, scioglimento

Eliminato: <#>Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.¶
 <#>Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. del Consorzio.¶
 <#>Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.¶
 <#>Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.¶
 <#>Il Consorzio si scioglie:¶
 <#>per esaurimento dello scopo¶
 <#>per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino¶
Art. 3 Scopi¶
 <#>L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:¶
 <#>la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità.¶

Eliminato: dello sviluppo delle infrastrutture,

Eliminato: l'amministrazione

Eliminato: il controllo

Eliminato: l'impiego

Eliminato: <#>L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:¶
 <#>pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;¶
 <#>programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;¶
 <#>predisposizione dei bandi e gestione delle procedure ... [1]

- miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità:
- c) la predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
 - d) la stipula, assieme agli enti locali interessati che lo richiedano, dei contratti di servizio, con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis della l.r. 1/2000, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
 - e) la gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti.
L'art. 3, c. 3, della l.r. 1/2000 prevede che gli Enti locali possano proporre all'Agenzia servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del comma 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'Agenzia ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità;
 - f) la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - g) il monitoraggio, negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione :
 - della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e ferroviari e delle infrastrutture e della qualità percepita, con particolare attenzione all'integrazione con i servizi ferroviari;
 - della quantità e della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari e la loro accessibilità da parte degli Enti consorziati;
 - h) la promozione, in coerenza con gli indirizzi regionali, dello sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari [quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi in area a domanda debole, i parcheggi e la sosta, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi];
 - i) la gestione operativa della politica tariffaria regionale da attuarsi anche tramite la progressiva estensione del sistema di bigliettazione elettronica integrata (Bip);
 - l) lo svolgimento delle funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
 - m) l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.
3. Gli enti consorziati possono disciplinare i loro rispettivi rapporti con l'Agenzia mediante apposite convenzioni.
In considerazione delle competenze attribuite dalla normativa nazionale relativamente all'organizzazione dei servizi pubblici, la Città Metropolitana regola i propri rapporti con l'Agenzia tramite apposita convenzione che definisca tra l'altro le modalità di gestione del contratto di servizio in essere.
L'Agenzia è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'art. 4 comma 5 della l.r. 1/2000, volta alla definizione del programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico.
L'Agenzia stipula con la Regione accordi di programma di validità triennale per le risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Gli accordi di programma regolano anche le eventuali risorse aggiuntive, poste a carico degli enti locali, che gli Enti di ciascun bacino possono prevedere per il finanziamento dell'offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale prevista dai programmi di bacino.

L'Agenzia può essere delegata dagli Enti consorziati a sottoscrivere accordi di programma con la Regione per investimenti in materiale rotabile, ITS e infrastrutture complementari ai servizi di trasporto pubblico. In tal caso l'Agenzia elabora:

- a) gli interventi per migliorare l'accessibilità ai nodi ed alle infrastrutture di interscambio del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi;
- b) gli interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da parte delle persone diversamente abili.
4. Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
5. L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.
6. Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in conformità all'art. 29.

CAPO 2: Organi di governo

Art. 4 Organi di governo

1. Sono organi di governo:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio di Amministrazione,
 - c) il Presidente dell'Agenzia.

Sezione I: L'Assemblea

Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
2. L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.
3. Non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva ai rappresentanti degli enti consorziati.

Eliminato: Enti

Art. 6 Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea elegge, nomina e revoca nel rispetto del principio della parità di genere:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente dell'Agenzia;
 - c) i Revisori dei conti.
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
 - l'autorizzazione alla sottoscrizione dello schema di Accordo di programma di validità triennale, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi (art. 9 comma 2 della l.r. 1/2000);
 - il piano di mobilità organizzato per bacini;
 - il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale organizzato per bacini;
 - le modifiche allo Statuto ed alla convenzione.
4. Sono altresì di competenza dell'Assemblea :

Eliminato: Art. 6 Prima adunanza ¶

Eliminato: <#>Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.¶ <#>La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.¶

Eliminato: 7

Eliminato: d'amministrazione

Eliminato: , scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

Eliminato: dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti

- l'amministrazione delle tariffe per il trasporto pubblico locale in armonia con l'art. 12 della l.r. 1/2000;
 - la determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio dei Revisori e dei componenti del Consiglio di Amministrazione ove consentito dalla legge;
 - l'approvazione di atti obbligatori quali la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo.
5. Ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte della Regione al programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 1/2000, l'Assemblea, entro 60 giorni dalla presentazione del programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, approva la proposta della Regione con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano almeno il 76% delle quote presenti. La Regione non partecipa alla votazione.
6. Qualora vengano proposte modifiche ed integrazioni al programma, queste devono essere approvate entro lo stesso termine e con la stessa maggioranza. In tale ipotesi alla votazione partecipa anche la Regione.
7. Decorso il suddetto termine l'intesa si intende raggiunta.

Eliminato: ambito metropolitano, in

Eliminato: Legge Regionale 4 gennaio

Eliminato: , n. 1

Eliminato: ;

Eliminato: <#>le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.¶ <#>E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il Collegio dei Revisori.¶

Eliminato: Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea ¶

Eliminato: L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno il 12,25% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione

Eliminato: o tramite fax

Eliminato: ventiquattro

Art. 7 Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno le quote di partecipazione del bacino più piccolo, il Presidente dell'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4. Almeno quarantotto ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Assemblea. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
5. Il Presidente dell'Assemblea, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'Assemblea per gli adempimenti di legge.
6. Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Assemblea o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza, anche attraverso video-conferenza, di metà dei componenti di ciascuno degli Enti di cui agli Allegati 1 e 2 e il 65% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 65% delle quote di partecipazione; l'organo delibera sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
8. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Assemblea partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente dell'Assemblea può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
10. L'approvazione degli atti fondamentali dell'Assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano almeno il 76% delle quote presenti. Tale quorum è valido solo con la presenza sia della Città Metropolitana sia della Città di Torino. L'approvazione degli ulteriori atti di competenza dell'Assemblea avviene con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.

Eliminato: dell'Assemblea

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: della

Eliminato: 66

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: ;

Eliminato: , da tenersi in giorno diverso

Eliminato: 66

Eliminato: può deliberare

Eliminato: d'amministrazione

Eliminato: dell'Assemblea

Eliminato: 66

Eliminato: di partecipazione

11. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 8 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico.
 2. Al Presidente dell'Assemblea sono attribuiti i poteri di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea la redazione dell'ordine del giorno, la direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea stessa.

- Eliminato: 9
- Eliminato: dell'Agenzia
- Eliminato: dal Presidente dell'Agenzia.
- Eliminato: dell'Agenzia
- Eliminato: e

Art. 9 Le assemblee di bacino

1. Il rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione convoca con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea e con il Presidente dell'Agenzia, assemblee di bacino, da tenersi presso la sede dell'Agenzia o presso le sedi degli enti consorziati.
2. Le assemblee di bacino sono presiedute dal rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione e ad esse partecipano tutti gli enti consorziati appartenenti al bacino.
3. La regolamentazione interna delle assemblee, così come la definizione dei quorum di partecipazione alle sedute e di approvazione degli atti, è demandata alle singole assemblee di bacino.
4. Le assemblee di bacino sono finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all'analisi di proposte per le attività future.
5. Le assemblee di bacino designano il proprio candidato per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo anche sulla base di liste presentate dagli enti consorziati appartenenti al singolo bacino. Ciascuna lista può esprimere un solo candidato. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista tra quelle del bacino di propria appartenenza.
6. I voti sono espressi in funzione delle quote di partecipazione possedute da ciascun Ente. Per ciascun bacino risulta eletto colui che appartiene alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato votato dal maggior numero di enti consorziati. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane.
7. Alle assemblee di bacino sono sottoposti, prima dell'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l'Agenzia.
8. Ai fini dell'approvazione degli atti di programmazione relativi al bacino metropolitano di Torino, è vincolante il parere favorevole della Città Metropolitana.
9. La verifica della coerenza dei programmi triennali di bacino con gli atti di programmazione regionale compete all'Assemblea dell'Agenzia.

Sezione II: Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque, compreso il Presidente dell'Agenzia.
2. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 - il Presidente dell'Agenzia;
 - un rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino;
 - un rappresentante per il bacino del sud-est [comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria];
 - un rappresentante per il bacino di Cuneo;
 - un rappresentante per il bacino del nord-est [comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO].

- Eliminato: ..

3. L'Assemblea consortile elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti i bacini, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati, salvo il rispetto delle norme in materia di inconfiribilità.
4. -
5. -
6. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede con elezione unanime di tutti i componenti.
7. -
8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.
9. La dimissione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11. L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità e inconfiribilità

1. Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2. Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
3. Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2. E' altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
 - b) la nomina del Direttore generale, indicato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino.
 - c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22;
 - d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;

Eliminato: sceglie

Eliminato: , fuori dal proprio seno

Eliminato: ¶
Per l'elezione del Consiglio d'amministrazione,

Eliminato: caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'Assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista

Eliminato: <#>I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.¶
<#>I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.¶
<#>Risultano eletti coloro che avranno ottenuto. i quozienti più elevati .¶
<#>In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.¶

Eliminato:

Eliminato: di tre

Eliminato:

Eliminato: che sono in lite con l'Agenzia,

Eliminato: esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese

Eliminato: ;

Eliminato: promuovere e

- e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- f) la nomina di un Vicepresidente dell'Agenzia nell'ambito del Consiglio di Amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico.

Eliminato: e la definizione degli emolumenti

Art. 13 Convocazioni

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Agenzia ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, il Presidente dell'Assemblea, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
- 2. Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
- 3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica.
- 4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
- 5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Eliminato: o a mezzo fax

Art. 14 Deliberazioni

- 1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
- 2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Agenzia.
- 3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Presidente dell'Assemblea senza diritto di voto. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
- 4. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal Presidente dell'Agenzia e dal Segretario.

Eliminato: , durata, cessazione

Eliminato: i consiglieri di amministrazione.¶
Il Presidente dura in carica quanto dura

Eliminato: consiglio di amministrazione.¶
Il

Eliminato: cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata

Eliminato: revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.¶
In caso

Eliminato: impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'amministrazione

Eliminato: Competenza

Eliminato: l'Agenzia

Eliminato: <#>convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea.¶

Eliminato: d'amministrazione

Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia

Art. 15 Nomina

- 1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea, indicato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino.
- 2. Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 16 Competenze

- 1. Il Presidente dell'Agenzia rappresenta il Consorzio, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:
 - a) partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
 - b) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;

- d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- e) previa deliberazione degli organi competenti promuove le liti per le controversie riguardanti l'amministrazione, resiste in giudizio ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.

Eliminato: del consiglio d'amministrazione,

Eliminato: e resiste al

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

Art. 17 Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti e i funzionari con incarichi dirigenziali, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 18 Il Direttore generale dell'Agenzia

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 12, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile per non più di due volte.
2. Il Direttore generale è scelto tra il personale in organico dell'Agenzia e degli enti consorziati con esperienza almeno quinquennale nell'amministrazione del trasporto pubblico locale automobilistico e/o ferroviario e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3. Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4. Il Direttore generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio di Amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; dagli obiettivi assegnati dall'Assemblea con gli atti di programmazione, per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Eliminato: esperti di

Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal Direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio di Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Eliminato: del

Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1. Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

Art. 21 Segretario dell'Agenzia

1. Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti e i funzionari amministrativi di ruolo o dell'Agenzia o degli Enti consorziati, previo assenso e nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente dell'Agenzia.

Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, prioritariamente a personale facente parte dell'organico dell'Agenzia e degli Enti consorziati, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 23 Assunzioni tramite mobilità

1. Al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, ulteriori rispetto alle professionalità presenti al 1/1/2015, la copertura di posti in organico può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
2. A tale personale è garantito, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.
3. Al personale in mobilità è garantita la conservazione della retribuzione riconosciuta nell'Ente di provenienza.
4. Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.

CAPO 4: Comitato Tecnico

Art. 24 Comitato Tecnico

1. E' istituito un Comitato Tecnico composto dal Direttore Generale ed almeno 6 dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte, uno in rappresentanza del Comune di Torino, e uno per ogni bacino designato dagli enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico si articola attraverso commissioni tecniche di bacino, composte dai dirigenti dei singoli enti afferenti al bacino. I lavori delle commissioni tecniche sono coordinati dal dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato.
3. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli enti consorziati, e viceversa.
4. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali dell'Agenzia.

Eliminato: provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli Enti consorziati, previo nulla osta dell'ente di

Eliminato: , o tra gli iscritti all'Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

Eliminato: .

Eliminato: <#>Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.¶

Eliminato: In fase di avvio del consorzio, al

Eliminato: di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione

Eliminato: previo accordo con gli enti di provenienza,

Eliminato: <#>Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.¶

Eliminato: da

Eliminato: Provincia di Torino e

Eliminato: , designati

Eliminato: Enti

Eliminato: Enti Consorziati

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

1. Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili.

Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri di Amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO 6: Collegio dei Revisori dei conti

Art. 27 Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

Eliminato: sopra citata

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

Art. 28 Patrimonio

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome, presso i registri mobiliari o immobiliari.
4. All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
5. In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

Art. 29 Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:
 - a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
 - b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;
 - c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
 - d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
 - e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dall'Assemblea, non può essere superiore a quanto stabilisce la l.r. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.
3. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati:
 - a) fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale, rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico se si tratta di risorse destinate a tale finalità.
 - b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
4. I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia a titolo di anticipazione dei servizi minimi per gli anni finanziari successivi e mantenuti all'interno del bacino che li ha prodotti.
5. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.

Eliminato: dal Consiglio d'amministrazione

Eliminato: .

Eliminato: alla funzione

Eliminato: e in genere della mobilità,

Eliminato: al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi;

Eliminato:

Art. 30 Contrazione dei mutui

1. L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2. Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.

Art. 31 Contabilità e bilanci

1. Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

CAPO 8: Uffici

Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

1. L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2. L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.

3. L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4. Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.
5. Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6. Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7. Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

Eliminato: anche

CAPO 9: Informazione e partecipazione

Art. 33 Informazione e partecipazione

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 20 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
2. Gli atti fondamentali che impegnano i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla l.r. 1/2000, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
3. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli enti stessi.
4. L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

Eliminato: 30

Eliminato: .

Eliminato: egge regionale 4 gennaio

Eliminato: n. 1

CAPO 10: Norme finali e di rinvio

Art. 34 Norme finali e di rinvio

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Eliminato: rinvi

STATUTO
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CAPO 1: Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, sede e costituzione

1. E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2000 così come modificato dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1
2. L'ente assume la forma di consorzio costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale ed è denominato "Agenzia della mobilità piemontese", di seguito definito: "Agenzia" o "Consorzio"
L'Agenzia è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile che non esercita attività economica.
3. Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, i Comuni di cui all'Allegato 1 già aderenti all'Agenzia e gli Enti soggetti di delega di cui all'Allegato 2.
4. L'adesione all'Agenzia degli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 s.m.i. avviene con le modalità e le quote di partecipazione definite nella Convenzione.
5. Le quote di partecipazione dei soggetti aderenti al Consorzio sono:
 - Regione Piemonte : 25%;
 - Enti del Bacino della Città Metropolitana : 36% (di cui 25% Città di Torino);
 - Enti del Bacino di Cuneo: 13%;
 - Enti del Bacino del Nord-Est: 15%;
 - Enti del bacino del Sud-Est: 11%.

La ripartizione delle quote di partecipazione all'interno dei bacini è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione degli enti ad essi afferenti come risulta dall'Allegato 3.

Nelle assemblee di bacino di cui all'art. 9 gli enti consorziati possono definire in maniera differente la ripartizione delle suddette quote di partecipazione. L'eventuale diversa ripartizione deve essere comunicata all'Assemblea dell'Agenzia nella prima riunione utile.

Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell'allegato 4 aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione è approvata l'adesione delle unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le modalità per la rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti ed i relativi effetti sono definite nella Convenzione.

6. L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie decentrate a livello di area vasta.

Art. 2 Durata

1. Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.

Art. 3 Scopi del consorzio

1. L'Agencia ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.

L'Agencia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

- a) il coordinamento delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità per bacini o ambiti territoriali omogenei;
- b) la programmazione del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
- c) l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
- d) la rendicontazione dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
- e) la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- f) l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

Obiettivo primario dell'Agencia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma in relazione a quelli su ferro e realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di:

- assicurare omogeneità sul territorio regionale mediante la programmazione di servizi equi;
- soddisfare, in via prioritaria, la mobilità sistematica e quella legata ai servizi di interesse sociale;
- ottimizzare gli orari e le frequenze;
- migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria principale quale asse portante del sistema regionale dei trasporti;
- assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi.

2. L'Agencia assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo a:

- a) il coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- b) la programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di definire:
 - la rete e l'offerta dei servizi di competenza e le relative modalità di svolgimento;
 - le aree a domanda debole e le modalità di effettuazione dei servizi minimi a carattere sociale in tali ambiti;
 - la ripartizione delle risorse da destinare all'esercizio dei servizi, specificando l'entità di quelle messe a disposizione dai singoli Enti consorziati;
 - la programmazione operativa dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza del bacino, previo parere degli altri bacini interessati e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
 - le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico locale e le altre forme di mobilità sostenibile;
 - le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza riguardanti iniziative a carattere locale; la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- c) la predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con

- quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- d) la stipula, assieme agli enti locali interessati che lo richiedano, dei contratti di servizio, con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis della l.r. 1/2000, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
- e) la gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti.
L'art. 3, c. 3, della l.r. 1/2000 prevede che gli Enti locali possano proporre all'Agenzia servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del comma 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'Agenzia ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità;
- f) la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- g) il monitoraggio, negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione :
- della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e ferroviari e delle infrastrutture e della qualità percepita, con particolare attenzione all'integrazione con i servizi ferroviari;
 - della quantità e della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari e la loro accessibilità da parte degli Enti consorziati;
- h) la promozione, in coerenza con gli indirizzi regionali, dello sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari [quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi in area a domanda debole, i parcheggi e la sosta, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi];
- i) la gestione operativa della politica tariffaria regionale da attuarsi anche tramite la progressiva estensione del sistema di bigliettazione elettronica integrata (Bip);
- l) lo svolgimento delle funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- m) l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.

3. Gli enti consorziati possono disciplinare i loro rispettivi rapporti con l'Agenzia mediante apposite convenzioni.

In considerazione delle competenze attribuitele dalla normativa nazionale relativamente all'organizzazione dei servizi pubblici, la Città Metropolitana regola i propri rapporti con l'Agenzia tramite apposita convenzione che definisca tra l'altro le modalità di gestione del contratto di servizio in essere.

L'Agenzia è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'art. 4 comma 5 della l.r. 1/2000, volta alla definizione del programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico.

L'Agenzia stipula con la Regione accordi di programma di validità triennale per le risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Gli accordi di programma regolano anche le eventuali risorse aggiuntive, poste a carico degli enti locali, che gli Enti di ciascun bacino possono prevedere per il finanziamento dell'offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale prevista dai programmi di bacino.

L'Agenzia può essere delegata dagli Enti consorziati a sottoscrivere accordi di programma con la Regione per investimenti in materiale rotabile, ITS e infrastrutture complementari ai servizi di trasporto pubblico. In tal caso l'Agenzia elabora:

- a) gli interventi per migliorare l'accessibilità ai nodi ed alle infrastrutture di interscambio del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi;
 - b) gli interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da parte delle persone diversamente abili.
4. Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agencia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
 5. L'Agencia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.
 6. Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in conformità all'art. 29.

CAPO 2: Organi di governo

Art. 4 Organi di governo

1. Sono organi di governo:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio di Amministrazione,
 - c) il Presidente dell'Agencia.

Sezione I: L'Assemblea

Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
2. L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agencia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.
3. Non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva ai rappresentanti degli enti consorziati.

Art. 6 Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea elegge, nomina e revoca nel rispetto del principio della parità di genere:
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Presidente dell'Agencia
 - f) i Revisori dei conti.
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli atti fondamentali dell'Agencia. Sono fondamentali i seguenti atti:
 - l'autorizzazione alla sottoscrizione dello schema di Accordo di programma di validità triennale, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi (art. 9 comma 2 della l.r. 1/2000);
 - il piano di mobilità organizzato per bacini;
 - il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale organizzato per bacini;
 - le modifiche allo Statuto ed alla convenzione.
4. Sono altresì di competenza dell'Assemblea :
 - l'amministrazione delle tariffe per il trasporto pubblico locale in armonia con l'art. 12 della l.r. 1/2000;
 - la determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio dei Revisori e dei componenti del

Consiglio di Amministrazione ove consentito dalla legge;

- l'approvazione di atti obbligatori quali la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo.
5. Ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte della Regione al programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 1/2000, l'Assemblea, entro 60 giorni dalla presentazione del programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, approva la proposta della Regione con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano almeno il 76% delle quote presenti. La Regione non partecipa alla votazione.
 6. Qualora vengano proposte modifiche ed integrazioni al programma, queste devono essere approvate entro lo stesso termine e con la stessa maggioranza. In tale ipotesi alla votazione partecipa anche la Regione.
 7. Decorso il suddetto termine l'intesa si intende raggiunta.

Art. 7 Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno le quote di partecipazione del bacino più piccolo, il Presidente dell'Agenzia o il Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4. Almeno quarantotto ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
5. Il Presidente dell'Assemblea, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'Assemblea per gli adempimenti di legge.
6. Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza, anche attraverso video-conferenza, di metà dei componenti di ciascuno degli Enti di cui agli Allegati 1 e 2 e il 65% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 65% delle quote di partecipazione; l'organo delibera sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
8. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente dell'Assemblea può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
10. L'approvazione degli atti fondamentali dell'Agenzia avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano almeno il 76% delle quote presenti. Tale quorum è valido solo con la presenza sia della Città Metropolitana sia della Città di Torino. L'approvazione degli ulteriori atti di competenza dell'Assemblea avviene con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 8 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico.
2. Al Presidente dell'Assemblea sono attribuiti i poteri di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea la redazione dell'ordine del giorno, la direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea stessa.

Art. 9 Le assemblee di bacino

1. Il rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione convoca con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea e con il Presidente dell'Agenzia, assemblee di bacino, da tenersi presso la sede dell'Agenzia o presso le sedi degli enti consorziati.
2. Le assemblee di bacino sono presiedute dal rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione e ad esse partecipano tutti gli enti consorziati appartenenti al bacino.
3. La regolamentazione interna delle assemblee, così come la definizione dei quorum di partecipazione alle sedute e di approvazione degli atti, è demandata alle singole assemblee di bacino.
4. Le assemblee di bacino sono finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all'analisi di proposte per le attività future.
5. Le assemblee di bacino designano il proprio candidato per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo anche sulla base di liste presentate dagli enti consorziati appartenenti al singolo bacino. Ciascuna lista può esprimere un solo candidato. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista tra quelle del bacino di propria appartenenza.
6. I voti sono espressi in funzione delle quote di partecipazione possedute da ciascun Ente. Per ciascun bacino risulta eletto colui che appartiene alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato votato dal maggior numero di enti consorziati. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane.
7. Alle assemblee di bacino sono sottoposti, prima dell'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l'Agenzia.
8. Ai fini dell'approvazione degli atti di programmazione relativi al bacino metropolitano di Torino, è vincolante il parere favorevole della Città Metropolitana.
9. La verifica della coerenza dei programmi triennali di bacino con gli atti di programmazione regionale compete all'Assemblea dell'Agenzia .

Sezione II: Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque compreso il Presidente dell'Agenzia.
2. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 - il Presidente dell'Agenzia;
 - un rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino;
 - un rappresentante per il bacino del sud-est [comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria];
 - un rappresentante per il bacino di Cuneo;
 - un rappresentante per il bacino del nord-est [comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO].
3. L'Assemblea consortile elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti i bacini, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati

nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati salvo il rispetto delle norme in materia di inconfiribilità.

- 4.
- 5.
6. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede con elezione unanime di tutti i componenti.
- 7.
8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.
9. La dimissione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11. L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità e inconfiribilità

1. Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale coloro nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2. Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
3. Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2. E', altresì, di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
 - b) la nomina del Direttore generale, indicato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino.
 - c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22;
 - d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;

- f) la nomina di un Vicepresidente dell'Agenzia nell'ambito del Consiglio di Amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico.

Art. 13 Convocazioni

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Agenzia ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, il Presidente dell'Assemblea, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
- 2. Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
- 3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica.
- 4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
- 5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 14 Deliberazioni

- 1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
- 2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Agenzia.
- 3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Presidente dell'Assemblea senza diritto di voto. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
- 4. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal Presidente dell'Agenzia e dal Segretario.

Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia

Art. 15 Nomina

- 1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea, indicato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino.
- 2. Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 16 Competenze

- 2. Il Presidente dell'Agenzia rappresenta il Consorzio, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:
 - a) partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
 - b) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
 - d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

- e) previa deliberazione degli organi competenti promuove le liti per le controversie riguardanti l'amministrazione, resiste in giudizio ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

Art. 17 Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti e i funzionari con incarichi dirigenziali, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 18 Il Direttore generale dell'Agenzia

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 12, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile per non più di due volte.
2. Il Direttore generale è scelto tra il personale in organico dell'Agenzia e degli enti consorziati con esperienza almeno quinquennale nell'amministrazione del trasporto pubblico locale automobilistico e/o ferroviario e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3. Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4. Il Direttore generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio di Amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; dagli obiettivi assegnati dall'Assemblea con gli atti di programmazione, per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal Direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio di Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1. Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

Art. 21 Segretario dell'Agenzia

1. Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti e i funzionari amministrativi di ruolo o dell'Agenzia o degli Enti consorziati, previo assenso e nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente dell'Agenzia.

Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, prioritariamente a personale facente parte dell'organico dell'Agenzia e degli Enti consorziati, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire
2. Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 23 Assunzioni tramite mobilità

1. Al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, ulteriori rispetto alle professionalità presenti al 1/1/2015, la copertura di posti in organico può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
2. A tale personale è garantito, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.
3. Al personale in mobilità è garantita la conservazione della retribuzione riconosciuta nell'Ente di provenienza.
4. Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.

CAPO 4: Comitato Tecnico

Art. 24 Comitato Tecnico

1. E' istituito un Comitato Tecnico composto dal Direttore Generale ed almeno 6 dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte, uno in rappresentanza del Comune di Torino e uno per ogni bacino designato dagli enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico si articola attraverso commissioni tecniche di bacino, composte dai dirigenti dei singoli enti afferenti al bacino. I lavori delle commissioni tecniche sono coordinati dal dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato.
3. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli enti consorziati, e viceversa.
4. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali dell'Agenzia.

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

1. Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili.

Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

3. Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri di Amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
4. L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO 6: Collegio dei Revisori dei conti

Art. 27 Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

Art. 28 Patrimonio

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome, presso i registri mobiliari o immobiliari.
4. All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
5. In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

Art. 29 Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:
 - a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
 - b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;

- c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
 - d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
 - e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dall'Assemblea, non può essere superiore a quanto stabilisce la l.r. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione
 3. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati:
 - a) fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale, rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico se si tratta di risorse destinate a tale finalità.
 - b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
 4. I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia a titolo di anticipazione dei servizi minimi per gli anni finanziari successivi e mantenuti all'interno del bacino che li ha prodotti.
 5. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.

Art. 30 Contrazione dei mutui

1. L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2. Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.

Art. 31 Contabilità e bilanci

1. Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

CAPO 8: Uffici

Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

1. L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2. L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
3. L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4. Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.

5. Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6. Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7. Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

CAPO 9: Informazione e partecipazione

Art. 33 Informazione e partecipazione

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 20 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
2. Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla l.r. 1/2000, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
3. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli enti stessi.
4. L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

CAPO 10: Norme finali e di rinvio

Art. 34 Norme finali e di rinvio

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Allegato 1 allo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese

Enti già aderenti all'Agenzia

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Torino
Comune di Alpignano
Comune di Baldissero Canavese
Comune di Beinasco
Comune di Borgaro Torinese
Comune di Cambiano
Comune di Candiolo
Comune di Carignano
Comune di Caselle Torinese
Comune di Chieri
Comune di Collegno
Comune di Druento
Comune di Grugliasco
Comune di La Loggia
Comune di Leini
Comune di Moncalieri
Comune di Nichelino
Comune di Orbassano
Comune di Pecetto Torinese
Comune di Pianezza
Comune di Pino Torinese
Comune di Piobesi Torinese
Comune di Piossasco
Comune di Rivalta di Torino
Comune di Rivoli
Comune di San Mauro Torinese
Comune di Santena
Comune di Settimo Torinese
Comune di Trofarello
Comune di Venaria Reale
Comune di Vinovo
Comune di Volpiano

Allegato 2 allo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese

Enti soggetti di delega

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI ASTI
PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI CUNEO
PROVINCIA DI NOVARA
PROVINCIA DI VERBANIA
PROVINCIA DI VERCELLI

Conurbazione Alba
Conurbazione Bra
Conurbazione Casale M.to
Conurbazione Cuneo
Conurbazione Ivrea
Conurbazione Vercelli
Conurbazione Novara

Comune di Alessandria
Comune di Asti
Comune di Biella
Comune di Pinerolo
Comune di Verbania

Allegato 3 allo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese

Ripartizione quote (criterio popolazione)

Enti del bacino metropolitano di Torino

Città metropolitana, città di Torino, enti ex AMMR

Totale bacino	36,0000000%
----------------------	--------------------

Enti del bacino nord-est

Comun di Biella	0,605580%
PROVINCIA DI BIELLA	2,467660%
Comune di Verbania	0,415020%
PROVINCIA DI VERBANIA	2,168510%
Comune di Novara	1,395090%
PROVINCIA DI NOVARA	4,938860%
Comune di Vercelli	0,624050%
PROVINCIA DI VERCELLI	2,385230%
Totale bacino	15,0000000%

Enti del bacino sud-est

Comune di Alessandria	1,200990%
Comune di Casale Monferrato	0,456110%
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	5,571750%
Comune di Asti	0,967810%
PROVINCIA DI ASTI	2,803340%
<i>Totale bacino</i>	<i>11,0000000%</i>

Enti del bacino sud

Comune di Cuneo	1,021220%
Comune di Alba	0,574470%
Comune di Bra	0,547530%
PROVINCIA DI CUNEO	10,856780%
Totale bacino	13,0000000%

Allegato 4 allo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese

Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti di delega

Comune di Acqui Terme
Comune di Borgomanero
Comune di Carmagnola
Comune di Chivasso
Comune di Ciriè
Comune di Domodossola
Comune di Fossano
Comune di Giaveno
Comune di Mondovì
Comune di Novi Ligure
Comune di Omegna
Comune di Saluzzo
Comune di Savigliano
Comune di Tortona
Comune di Valenza

L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:

pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;

programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;

predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;

gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;

monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.

L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.